IL MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO

1 Dalla vigilanza armonizzata all'Unione Bancaria Europea 3

1.1 Le criticità del modello di vigilanza nazionale armonizzata 3

1.1.1 Inadeguatezza del programma di armonizzazione 3

1.1.2 Inadeguatezza dell'attività di vigilanza rispetto al contesto sovranazionale..... 4

1.1.3 Competition in supervision laxity e regulatory arbitrage 4

1.1.4 Limiti intrinseci alla cooperazione tra autorità nazionali..... 4

1.1.5 Clima di scarsa coesione e sfiducia reciproca..... 5

1.2 Il "Gruppo di Larosière" e la nascita del SEVIF 5

1.3 L'Unione Bancaria Europea..... 6

2 L'istituzione del Meccanismo di Vigilanza Unico 8

2.1 Ambito di applicazione 10

3 Il riparto di competenze tra BCE e ANC nell'ambito del SSM 12

3.1 Competenze della BCE 12

3.1.1 Competenze della BCE nei confronti di tutti gli enti..... 12

3.1.2 Competenze della BCE nei confronti degli enti significativi..... 12

3.1.3 Competenze della BCE nei confronti degli enti meno significativi 13

3.1.4 Compiti e strumenti macroprudenziali 13

3.2 Competenze delle ANC 14

3.2.1 Competenze delle ANC nei confronti degli enti meno significativi 14

3.2.2 Competenze esclusive delle ANC 15
3.2.3 Compiti e strumenti macroprudenziali 15
4 Le procedure comuni 16
4.1 Autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria..... 16
4.2 Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria 17
4.3 Acquisizione di partecipazione qualificate 18
5 Il potere sanzionatorio.....18
5.1 L'esercizio del potere sanzionatorio da parte della BCE 19
5.2 L'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle ANC 19

1 Dalla vigilanza armonizzata all'Unione Bancaria Europea

Fino al 2010 l'allora sistema di vigilanza europeo era basato su un programma di armonizzazione della regolamentazione del settore bancario e finanziario (c.d. **modello della vigilanza nazionale armonizzata**).

La crisi finanziaria del 2007 aveva portato all'emersione di tutta una serie di limiti e criticità di tale sistema ed aveva indotto le Autorità europee ad un suo ripensamento che, dopo alcuni anni, avrebbe portato alla nascita dell'**Unione Bancaria Europea** (UBE).

1.1 Le criticità del modello di vigilanza nazionale armonizzata

I principali **limiti** del **modello di vigilanza nazionale armonizzata** messi in luce dalla crisi del 2007 riguardavano le seguenti aree:

1. inadeguatezza del programma di armonizzazione;
2. inadeguatezza dell'attività di vigilanza rispetto al contesto sovranazionale;
3. competition in supervision laxity e regulatory arbitrage;
4. limiti intrinseci alla cooperazione tra autorità nazionali;
5. clima di scarsa coesione e sfiducia reciproca.

1.1.1 Inadeguatezza del programma di armonizzazione

Gli interventi di armonizzazione erano disomogenei, frammentari, scarsamente incisivi ed inadeguati a garantire una piena convergenza verso un modello omogeneo di vigilanza. Pertanto, permanevano vistose **eterogeneità** tra gli **ordinamenti nazionali** riguardo le regole vigenti, le prassi di vigilanza e le sanzioni. Inoltre, era consentito agli Stati membri di mantenere, in sede di recepimento degli atti comunitari, le specificità nazionali conducendo alla frammentazione della vigilanza bancaria in un mosaico di diverse prassi nazionali.

1.1.2 Inadeguatezza dell'attività di vigilanza rispetto al contesto sovranazionale

La libera circolazione dei capitali unita all'adozione della moneta unica aveva condotto all'integrazione dei mercati finanziari ed all'espansione transfrontaliera dell'attività bancaria. Ciò aveva comportato il travalicamento, da parte dei gruppi transfrontalieri, dei poteri di vigilanza delle autorità nazionali, relegata alla sfera di competenza nazionale.
Il modello di vigilanza armonizzata era basato su:

- il **principio home country control**: la vigilanza spettava all'Autorità nazionale del paese che aveva autorizzato la banca all'esercizio dell'attività creditizia;
- il **principio del mutuo riconoscimento**: le banche potevano operare in tutto il territorio dell'UE, mediante succursali o prestazioni di servizi senza stabilimento, sulla base dell'autorizzazione del Paese di origine;
- il **principio del consolidating supervisor**: la vigilanza consolidata era affidata alle Autorità del Paese in cui era insediata la capogruppo.

1.1.3 Competition in supervision laxity e regulatory arbitrage

L'utilizzo opportunistico della leva regolamentare in chiave competitiva al fine di attrarre capitali (offrendo più vantaggiose condizioni fiscali, normative e regolamentari) aveva portato ad una concreta **diminuzione** del livello di **tutela dei risparmiatori**.

1.1.4 Limiti intrinseci alla cooperazione tra autorità nazionali

Il mercato europeo doveva essere unico ma l'**intervento pubblico** rimaneva un **monopolio nazionale**.
Da qui la necessità di promuovere la cooperazione tra le Autorità nazionali per sopperire alle carenze dell'armonizzazione. Tale cooperazione, però, era volontaria ed aveva modalità eccessivamente complesse.

1.1.5 Clima di scarsa coesione e sfiducia reciproca

Il clima di **scarsa coesione** e **sfiducia reciproca** aveva indotto gli Stati membri e le Autorità di vigilanza nazionali a privilegiare il perseguimento di interessi prettamente nazionali. Ciò aveva portato allo smembramento dei gruppi bancari transfrontalieri lungo le linee nazionali per consentire alle Autorità nazionali di gestire le situazioni critiche con gli strumenti previsti dagli ordinamenti interni con conseguente tracollo dei flussi oltre confine dei gruppi transfrontalieri.

1.2 Il "Gruppo di Larosière" e la nascita del SEVIF

Per imprimere nuova forza al processo di armonizzazione, la Commissione UE ha, quindi, istituito un gruppo "di alto livello", presieduto da Jacques de Larosière (c.d. **Gruppo di Larosière**) che il 25 febbraio 2009 ha formulato talune importanti proposte di riforma, volte a delineare un percorso evolutivo basato sulla trasformazione dei preesistenti Comitati di livello 3[1] con poteri consultivi in altrettante autorità europee.

La **proposta di riforma** prevedeva come punto di arrivo un modello fondato su una ripartizione delle responsabilità di vigilanza sulla base delle finalità dei controlli, con la creazione di tre autorità responsabili per i profili di microstabilità e di vigilanza prudenziale aventi competenza per:

- il settore bancario;
- il settore assicurativo;
- la trasparenza, le regole di condotta e i mercati finanziari.

Nel settembre 2010 il Parlamento europeo ha, quindi, approvato un pacchetto legislativo che ha modificato sostanzialmente il controllo e la vigilanza su banche, imprese assicurative e mercato finanziario, istituendo, sulla base degli elementi principali contenuti nella relazione di Larosière, tre **autorità europee di vigilanza** (*European Supervisory Authorities* - ESAs):

[1] Si trattava del Comitato di vigilanza bancaria (CEBS), del Comitato di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS) e del Committee of European Securities Regulators (CESR).